



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
 Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



**ESAMI INTEGRATIVI / DI IDONEITA'
 DA ANNO SCOLASTICO
 2019-20**

All. A2 CD 29.10.2019

1 ESAMI INTEGRATIVI / DI IDONEITA' [T.U. Dlgs. 297/94 art. 192 e 193; OM 90/2001 (art.24); CM 101/2010]

✓ **Premessa:**

a **Esami di idoneità** sono:

- esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima;
- esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata, purché abbiano avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale
 [nb. per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo]

b **Esami integrativi** sono:

- esami sostenuti dagli **alunni promossi in sede di scrutinio finale** e dai candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali **vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo** [gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza in un'apposita sezione speciale]
- esami sostenuti da candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, abilitazione o qualifica
- esami sostenuti dagli **alunni non promossi in sede di scrutinio finale** e dai candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali **vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo** [gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza in un'apposita sezione speciale]

[Il Dlgs. 297/94 prevede che tali esami integrativi si svolgano in un'unica sessione speciale che deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni, indicazione confermata dall'OM. 90/2001 e dalla CM. 101/2010]





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



✓ **Alcuni riferimenti normativi posteriori al T.U. Dlgs. 297/94**

- a **DPR 275/99** < Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche >, **art.4** "Autonomia didattica", in particolare **comma 6** [I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.]
- b **DM 139/07**, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", in particolare gli art. 1 e 5, nel quale **l'obbligo di istruzione è elevato a 10 aa**, da effettuarsi anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al Dlgs. 76/05.
- c **OM 92/07**, che agli art. 6-7-8 prevede la sospensione del giudizio per gli allievi che al termine dell'a.s. presentino una valutazione insufficiente in una o più discipline e l'effettuazione dell'integrazione dello scrutinio finale tra fine agosto ed inizio settembre, *il che pone il problema della scelta da parte della famiglia dell'indirizzo di studi entro cui inserire lo studente nel successivo anno scolastico, da effettuare in pochissimi giorni*

2 GESTIONE SPECIALE DEGLI ESAMI INTEGRATIVI

In base ai riferimenti normativi sino a qui riportati e commentati si stabilisce quanto segue:

STUDENTI ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

[entro compimento 16° anno di età]:

- **alunni non promossi in sede di scrutinio finale** o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali **vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, settore ed indirizzo, corrispondente a quella frequentata con esito negativo**

non sostengono veri e propri esami integrativi di cui all'art.192 del Dlgs. 297/94, **ma possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando** entro la fine del mese di ottobre **colloqui orali / prove scritte o pratiche organizzate dal consiglio di classe ricevente**, diretto ad accertare livelli di acquisizione di saperi essenziali ed eventuali lacune, delineando una sorta di bilancio iniziale delle competenze [le prove vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza], cui seguiranno in caso di necessità interventi didattici personalizzati





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



Puntualizzazioni organizzative:

- la sessione autunnale di prove ed esami integrativi è riservata agli studenti in sospensione di giudizio e che quindi ricevono la valutazione di ammissione / non ammissione alla classe successiva solo al termine dell'integrazione dello scrutinio finale.
- la domanda di passaggio ad una classe di diverso ordine ed indirizzo rispetto a quello frequentato nel precedente anno scolastico deve pervenire entro l'inizio delle lezioni.
- in entrambi i casi sopra citati l'allievo frequenta dall'inizio delle lezioni la classe in cui ha chiesto di essere inserito
- trovandosi gli studenti all'interno dell'obbligo di istruzione, essi proseguono anche dopo il colloquio e/o le prove scritte, orali e pratiche la frequenza nella nuova classe dai cui docenti saranno valutati alla fine dell'anno scolastico secondo la normativa vigente e tenuto conto dell'eventuale risultato negativo delle prove di ingresso di inizio anno

